



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 067 – 10 FEBBRAIO 2017

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Previdenziale

**RETRIBUZIONI CONVENZIONALI:
ISTRUZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE
CONTRIBUTIVA DI GENNAIO 2017**

RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 28 del 7 febbraio 2017

IN SINTESI

L'INPS, con la Circolare n. 28 del 7 febbraio 2017, facendo seguito al DM 22 dicembre 2016 contenente le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero, fornisce le istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva relativa al mese di gennaio 2017.

Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il 16 maggio 2017.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

Come si ricorderà (cfr. Aggiornamento AP [n. 38/2017](#)), con Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2016 (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15/2017, è stato fissato l'importo delle retribuzioni convenzionali valide per l'anno **2017** nei confronti dei lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.



Ora, con la **Circolare n. 28 del 7 febbraio 2017**, l'INPS fornisce alcune precisazioni in merito all'utilizzo delle suddette retribuzioni ai fini del **calcolo dei contributi**, nonché le istruzioni per la regolarizzazione delle eventuali contribuzioni versate per il mese di gennaio 2017 non allineate agli importi delle retribuzioni convenzionali stesse.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione nei confronti di lavoratori italiani operanti all'estero in **Paesi extracomunitari** con i quali l'Italia:

- non ha siglato **accordi di sicurezza sociale**, ovvero
- ha stipulato **accordi parziali**. In tale ipotesi, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi inerenti le forme assicurative non contemplate nell'accordo.

Si ricorda, altresì, che tra gli interessati all'applicazione rientrano anche i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE ed i lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.



I Paesi extracomunitari con i quali l'Italia **ha siglato** convenzioni di sicurezza sociale sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm, Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Rimangono **esclusi** dall'ambito territoriale di applicazione delle retribuzioni convenzionali:

- **i Paesi membri dell'Unione Europea**: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e Isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord, compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- **i Paesi aderenti all'accordo SEE** che continua attualmente a trovare applicazione nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
- la **Svizzera** che ha stipulato uno specifico accordo con l'UE ai sensi del quale, nell'ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera, il regime di sicurezza sociale da applicare è quello italiano e, pertanto, la contribuzione per tutte le assicurazioni previste deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettive.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del **raffronto** con la **fascia di retribuzione nazionale** corrispondente, di cui alle **tabelle** allegate al **DM 22 dicembre 2016** (cfr. Aggiornamento AP [n. 038/2017](#)).



Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “*comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti*”, con esclusione dell’indennità estero.

I **valori** convenzionali così individuati possono essere ragguagliati **a giornata** solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.



Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Per quanto riguarda l’**indennità sostitutiva** del preavviso, l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

CASI PARTICOLARI

La retribuzione individuata può subire delle variazioni nei seguenti casi:

- **passaggio da una qualifica all’altra** nel corso del mese;
- **mutamento** nel corso del mese del **trattamento economico individuale** da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.

In entrambi i casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Qualora, invece, **maturino nel corso dell’anno compensi variabili** (ad esempio, lavoro straordinario, premi...), poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, è necessario rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere nuovamente il valore ottenuto per dodici mensilità.

Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, è necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

REGOLARIZZAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2017

Le aziende che, per il mese di **gennaio 2017**, hanno calcolato la contribuzione su importi difformi rispetto a quelli indicati nelle tabelle ministeriali, devono regolarizzare la propria posizione **entro il 16 maggio 2017**, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

A tal fine, i datori di lavoro interessati, nella **denuncia UNIEMENS** del mese di regolarizzazione, dovranno:

- calcolare le differenze tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2017 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- aumentare le retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione dell'importo corrispondente alle differenze sopra determinate, calcolando i contributi sui totali ottenuti.



Le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione vanno riportate nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>.



INPS

Guida completa su contributi, prestazioni e agevolazioni

Nel corso degli ultimi anni il rapporto di lavoro è stato oggetto di continui e radicali interventi legislativi che hanno inteso dare impulso al mercato del lavoro e alla modernizzazione del rapporto mediante l'ampliamento delle opportunità di assunzione e la riduzione del costo contributivo per i lavoratori dipendenti.

Inoltre, sono state introdotte rilevanti novità in materia di **ammortizzatori sociali**, unificando le regole di funzionamento della CIGS e della CIG ordinaria che ha assorbito la CIG per il settore edile e sostituendo l'indennità di disoccupazione con la **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl**.

Infine per i settori non coperti dalla CIG sono stati istituiti i **Fondi di solidarietà bilaterali**.

Il testo analizza ed illustra la logica e le modalità di versamento dei contributi all'INPS, la gestione degli incentivi spettanti per le **assunzioni agevolate** e degli **strumenti di sostegno al reddito**.

La pubblicazione contiene, inoltre, per tutti gli argomenti inerenti la gestione del rapporto con l'INPS, le **istruzioni operative** per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, aggiornate con il **flusso UniEmens**.

Tra gli argomenti trattati si segnalano:

- l'inquadramento dei datori di lavoro;
- il rapporto di lavoro subordinato e autonomo;
- il sistema di versamento dei contributi correnti e la regolarizzazione dei contributi pregressi;
- i benefici contributivi per le assunzioni agevolate;
- gli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIGS, Contratti di solidarietà, Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl;
- i fondi di solidarietà bilaterali;
- le misure compensative per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e alla previdenza complementare;
- il lavoro all'estero con sintesi delle convenzioni bilaterali ed elenco dei formulari;
- la gestione previdenziale per artigiani e commercianti e la gestione separata;
- i ricorsi amministrativi.

Sono infine proposte le **tabelle vigenti e storiche** dei codici tipo contribuzione, codici di autorizzazione, minimali giornalieri di retribuzione, retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero e aliquote contributive.

Cod. **06LX251** – € **32,00** (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT

